

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 962-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE LAURIA)

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante
rifiinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei
tossicodipendenti

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro della Sanità

e dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per gli Affari Speciali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ha previsto lo stanziamento di contributi per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti da erogare ai comuni, alle USL ed alle associazioni di volontariato non aventi fini di lucro.

Il presente decreto prevede la proroga di tali contributi fino al 1990. In considerazione della gravità del problema della tossicodipendenza e delle innegabili motivazioni di carattere etico e sociale, la Commissione ritiene urgente il provvedimento. Lo stanziamento, peraltro già previsto dalla legge finanziaria, è esiguo, per cui certamente il Parlamento dovrà ritornare sul problema in altre occasioni, in primo luogo in sede di esame del Piano sanitario nazionale predisposto dal Governo. A tal riguardo anche in sede di dibattito nell'ambito della Commissione igiene e sanità è emersa l'esigenza di potenziare il ruolo del Ministero dell'interno in materia di lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, lasciando al Ministero della sanità, agli uffici del Ministro per gli affari sociali ed alle altre strutture competenti in materia sociale l'assistenza, il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti.

A tale scopo la Commissione già fin d'ora, con due emendamenti al provvedimento, tra loro correlati, di cui il primo sostitutivo del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 e il secondo inteso ad inserire un ulteriore comma dopo il comma 2 dello stesso articolo 1, propone di incrementare lo stanziamento annuale al Ministero dell'interno per le competenze in questione.

Nell'intento, poi, di garantire un'assoluta trasparenza nella gestione dei fondi di cui al presente provvedimento, la Commissione propone un emendamento, aggiuntivo di un comma successivamente al comma 1 dell'articolo 1, che prevede una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi da parte del Ministero dell'interno.

Altri due emendamenti proposti dalla Commissione riguardano rispettivamente la previsione di termini precisi per la presentazione della documentazione e della domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi e la denominazione precisa del Ministro per gli affari sociali.

Il relatore raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento con gli emendamenti proposti dalla Commissione.

LAURIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

19 aprile 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

13 aprile 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, sottolineando la necessità che il Governo fornisca, in Commissione di merito, delucidazioni in ordine alla congruità dell'intervento finanziario così come previsto dal provvedimento, garantendo che non saranno apportate riduzioni in termini reali all'intervento dello Stato in materia e sarà assicurato un adeguato flusso finanziario agli enti locali per le finalità di cui al provvedimento.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui alla predetta legge, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1988 ed entro i primi 90 giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1».

Al comma 2 sostituire la parola: «speciali», con l'altra: «sociali».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aumentata a lire 1.000 milioni».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988.

Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. I contributi, da erogarsi con le modalità di cui alla predetta legge, sono concessi nei limiti dello stanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. La commissione prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari speciali.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1988.

COSSIGA

GORIA - DONAT-CATTIN - FANFANI -
COLOMBO - AMATO - JERVOLINO RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI